

Decisione del Consiglio di Stato: "Non è stato seguito un criterio di economicità"
Gestione Ampugnano, tutto da rifare


► SIENA

Tutto da rifare per la gestione dell'aeroporto di Ampugnano. Il Consiglio di Stato ha infatti annullato il risultato della gara del 2015. Da capire adesso come si muoverà l'Enac nelle prossime settimane, se affiderà la gestione alla seconda in graduatoria, la Delta Aerotaxi, e in questo caso come avverrà il passaggio, o se servirà una nuova gara.

► a pagina 3



Ampugnano Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della Delta Aerotaxi



Accolto il ricorso della Delta Aerotaxi che potrebbe subentrare alla Sky Service: "Mancanti i criteri economici di valutazione"

Aeroporto Ampugnano Il Consiglio di Stato annulla l'affidamento

di **Riccardo Pagliantini**

► **SIENA** - Il Consiglio di Stato ha annullato il risultato della gara effettuata per la gestione dell'aeroporto di Ampugnano.

La sentenza emessa dalla Sezione Quinta il 25 giugno e pubblicata lunedì 21 agosto, apre adesso scenari incerti per l'aeroporto senese. Da capire infatti come si muoverà l'Enac nelle prossime settimane, se affiderà la gestione alla seconda in graduatoria, la Delta Aerotaxi, e in questo caso come avverrà il delicato passaggio con la Sky Service, o se l'ente nazionale per l'aviazione civile opererà invece, sulla base della sentenza, su un nuovo bando di gara. In quest'ultimo caso la Sky Service potrebbe continuare nella gestione durante tutta la fase di transizione. Insomma una bella patata bollente per Enac che già i primi giorni di

settembre potrebbe sciogliere i nodi facendo conoscere la strada che dovrà essere intrapresa. La sentenza è arrivata dopo il ricorso della Delta Aerotaxi sul bando pubblicato il 9 gennaio 2015. Una procedura selettiva per l'affidamento, in concessione ventennale, della gestione dell'aeroporto di Siena - Ampugnano, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La gara, cui partecipavano due sole ditte, Delta Aerotaxi srl e Sky Services spa, venne aggiudicata a giugno 2015 a quest'ultima con il punteggio complessivo di 93,8/100, contro i 79,65/100 punti dell'appellante, seconda classificata.

Ricorso al Tar della Toscana Delta Aerotaxi chiese l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione sulla base di quattro punti distinti. Il primo riguardava l'erronea ammissione alla gara di un'offerta deposita-

ta non in formato cartaceo bensì salvata su supporto informatico senza però l'apposizione di una firma digitale. Il secondo l'illogicità le incongruenze nell'assegnazione dei punteggi all'offerta dell'impresa concorrente. Il terzo la presunta illegittimità del disciplinare di gara, che avrebbe contraddetto al criterio prescelto dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella parte in cui, parametrando la complessiva attribuzione dei punteggi sulla sola qualità dell'offerta tecnica, avrebbe finito per svilire del tutto l'ulteriore criterio da prendersi comunque in considerazione, ossia quello del prezzo offerto. Quarto punto il non aver imposto i requisiti di capacità tecnica ai sensi dell'articolo 5 del regolamento Enac, laddove la legge di gara si sarebbe invece limitata a prevedere, in modo generico, che i concorrenti svolgessero, quale oggetto principale della propria attività statutaria, attività di gestione, manutenzione ed uso di infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale. Sia Enac che Sky Services si costituirono in giudizio chiedendo la reiezione del gravame ritenendolo in-

fondato e il Tar della Toscana con sentenza del primo agosto 2016 respinse il ricorso, giudicandolo infondato.

Consiglio di Stato Contro la decisione del Tar la Delta Aerotaxi ha fatto appello contestando ancora l'omessa esclusione dell'aggiudicatario per aver presentato l'offerta tecnica soltanto su supporto elettronico (compact disk) priva di firma digitale e l'illegittimità della gara nella

parte in cui consente che l'individuazione dell'aggiudicatario avvenga esclusivamente sulla base dell'offerta tecnica. Non solo nel ricorso venne indicata anche la violazione degli articoli 81-83 del Codice degli appalti, dei principi in materia di selezione della miglior offerta, nonché del principio che, nell'affidamento dei beni demaniali, impone il miglior impiego delle risorse pubbliche disponibili. Su tutto quanto ha fatto chiarezza la sentenza dello scorso 15 giugno che ha dichiarato infondato il primo rilievo ma non il secondo. Per il Consiglio di Stato si deve infatti ritenere fondato il punto che lamenta: "la totale mancanza del criterio economico di valutazione dell'offerta violava, non solo la lex specialis che aveva previsto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche l'articolo 81 del Codice degli appalti". Per il Consiglio di Stato la predeterminazione dei criteri di valutazione delle offerte "ai quali la stessa stazione appaltante si autovincola, nel momento in cui li rende pubblici, è notoriamente finalizzata ad assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa". Elementi che risultano funzionali allo scopo se questi risultano essere sufficientemente precisi ed univoci. "Nel caso di specie, pure alla luce delle considerazioni riportate nella prima sentenza non è dato individuare - precisa la Quinta Sezione - un qualche obiettivo criterio di attribuzione dei


Enac sta pensando all'ipotesi di una nuova gara

punteggi per la valutazione comparativa anche dell'offerta economica. Il giudice del Tar aveva sostenuto che poiché il concessionario deve corrispondere all'amministrazione un canone periodico comprensivo del 10% dei ricavi aeronautici, l'economicità dell'offerta veniva comunque ad essere presente nel giudizio della commissione chiamata a valutare la bontà del complessivo progetto di gestione dello scalo "e, nell'ambito di tale progetto, la capacità della proposta di generare quella quota di ricavi aeronautici che concorre all'importo del canone concessorio". Ma tale argomento non è stato ritenuto perti-

nente dal Consiglio di Stato poiché "una cosa è dire che l'ente aggiudicatario deve altresì tener conto della sostenibilità economica dell'offerta (principio, del

resto, di carattere generale), un'altra predisporre (ed applicare, nel caso di specie) degli astratti criteri valutativi verificabili ex ante da ciascuno dei partecipanti alla procedura. Senza poi neppure considerare che i ricavi aeronautici costituiscono solo una parte dei proventi che il concessionario può trarre dal bene".

Sentenza Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l'appello di Delta Aerotaxisrl annullando i provvedimenti impugnati. Compensate integralmente tra le parti le spese legali ha ordinato poi che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Adesso la palla nuovamente all'Enac. ◀



Ampugnano La gara venne indetta nel gennaio del 2015; a distanza di due anni arriva la decisione del Consiglio di Stato